



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 77 del 22/04/2013 – 24/04/2013</b> <b>Udienza pubblica del 13/03/2013</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo</b> Ambiente - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Domande di concessione - Improcedibilità delle domande contrarie al buon regime delle acque e del suolo e alle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dei masi chiusi e degli altri interessi generali - Ricorso del Governo - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Inammissibilità.  <b>Testo</b> Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e s) della Costituzione, in seguito al venir meno dell'oggetto della questione proposta, poiché la disposizione impugnata, è stata dichiarata, in data successiva al deposito del ricorso, costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 114 del 2012.
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio :</b> legge provincia Bolzano 21/12/2011, n. 15 art. 24, co. 2  <b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 117, co. 2
<b>Massima n. 2:</b>	<b>Titolo</b> Ambiente - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Domande di concessione - Improcedibilità delle domande contrarie al buon regime delle acque e del suolo e alle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dei masi chiusi e degli altri interessi generali - Ricorso del Governo - Prospettazione impugnatoria generica - Inammissibilità della questione.



	<p><b>Testo</b>  Va dichiarata inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, per violazione dell'art. 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, nella parte in cui dispone che: «Non possono avere ulteriore corso le domande di concessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili contrarie al buon regime delle acque e del suolo e alle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dei masi chiusi e degli altri interessi generali (...)».</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b>  legge provincia Bolzano 21/12/2011, n. 15 art. 24, co. 1</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 117, co. 2</p>

**Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

